

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1773

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAMMI'

*Presentata l'8 agosto 1969*

### Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Prima dell'entrata in vigore della legge 27 gennaio 1963, n. 19, il nostro ordinamento giuridico non accordava alcuna protezione agli esercenti di imprese commerciali o artigiane nei loro rapporti con i proprietari degli immobili.

La legge sopra richiamata, con un ritardo di molte decine di anni rispetto alla maggior parte dei paesi europei, ha disciplinato per la prima volta in Italia i diritti e gli obblighi degli esercenti commerciali o artigiani e dei proprietari in occasione della disdetta o della cessazione dei contratti di locazione riguardanti gli immobili ove l'attività commerciale o artigiana viene svolta a diretto contatto con gli utenti.

È inutile ricordare in questa sede le molte speranze che hanno accompagnato l'entrata in vigore della legge n. 19/63 e gli studi anche pregevoli che l'hanno preceduta. Riteniamo più importante sottolineare che in quasi sette anni di applicazione la legge in questione ha dimostrato tutte le sue insufficienze e la sua cronica incapacità di esplicare in concreto qualsiasi funzione di tutela delle categorie commerciali e artigiane.

Come è stato autorevolmente dimostrato la tutela dell'avviamento commerciale si è dimostrata una vera chimera, perché le maglie della legge — assai larghe — ne consentono la sistematica elusione. Il rigore giurisprudenziale ha fatto il resto; al punto che si può ben

dire che non vi è esercente che guardi con simpatia e con favore alla attuale disciplina.

Permangono irrisolti tutti i problemi che hanno a suo tempo consigliato l'adozione di misure legislative a salvaguardia dell'avviamento. Vi è di più: i problemi si sono aggravati, perché le leggi sbagliate — e peggio ancora le leggi equivoche — hanno un costo assai elevato e si pagano sia in termini di crescente sfiducia verso le istituzioni parlamentari, sia in termini di contestazione di un sistema che non riesce a tutelare in concreto le aspettative che proclama di voler proteggere; sia — infine — in termini economici, perché il costante attentato all'avviamento si traduce in depauperamento che non è solo dei commercianti o degli artigiani, ma di tutta la collettività.

2. — Questo stato di cose induce a rielaborare completamente il sistema della legge, prospettando una disciplina giuridica che, tenendo conto delle reali esigenze degli esercenti, riesca a compenetrarle con quelle della proprietà immobiliare.

È necessario operare una scelta, non solo di significato economico e tecnico, ma di contenuto politico; difatti, quando è apparsa impossibile la compenetrazione delle opposte posizioni, il progetto di legge sottoposto alla vostra attenzione si è sempre ispirato alla tutela dell'interesse della collettività, che non

è quello della distruzione della ricchezza, e neppure quello della realizzazione da parte dei proprietari degli immobili dei profitti, spesso ingenti, che derivano dall'appropriazione indebita dell'avviamento altrui.

Fedele a questa impostazione, il progetto di legge modifica radicalmente i concetti ispiratori delle norme vigenti senza limitarsi ad innovazioni meramente quantitative, che sarebbero destinate a restare prigioniere di un sistema che delude costantemente le attese dei commercianti, per la sua pratica incapacità di attuare le buone intenzioni del legislatore.

3. — Alla base di questo rivoluzionamento di concetti sta la mutata qualificazione della funzione giuridico-economica del compenso per la perdita dell'avviamento. Per la legge n. 19/63 questo rappresentava non già l'equivalente del sacrificio subito dall'azienda del conduttore, ma l'equivalente dell'arricchimento del proprietario dell'immobile a seguito della successione di due aziende nel medesimo locale.

È chiaro che questa concessione recava in sé, ed ha puntualmente prodotto, conseguenze assai pericolose sotto il profilo giuridico ed economico. In primo luogo, la difficoltà pratica di conseguire l'avviamento, giacché la giurisprudenza ha costantemente riversato l'onere della prova sull'esercente che lo rivendica; in secondo luogo la continua e costante distruzione di ricchezza, perché, al danno certo dell'azienda che è costretta a sloggiare, può non corrispondere l'incremento patrimoniale del proprietario.

Nelle intenzioni del legislatore del 1963 questo stato di cose avrebbe dovuto essere attenuato dalla concessione di un diritto di prelazione all'esercente per facilitargli il permanere nell'esercizio a parità di condizioni. La imperfetta formulazione della norma, la mancanza di un'adeguata sanzione e l'orientamento giurisprudenziale che fatalmente tende a risolvere questioni di diritto speciale in base ai principi generali dell'ordinamento hanno fatto sì che, alla prova dei fatti, i commercianti e gli artigiani, lungi dall'essere posti nella condizione di esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante, sono stati costretti a rilasciare i locali, e sono stati costretti ad imbarcarsi in lunghi, onerosi ed incerti giudizi per rivendicare l'avviamento.

La ricerca della certezza del diritto deve essere la massima aspirazione del legislatore.

Fedele a questo scopo, la proposta intende eliminare le molte, gravi incertezze della legi-

slazione precedente, come risulta evidente dall'illustrazione delle singole norme che, qui appresso, viene svolta.

4. — L'articolo 1 ripete sostanzialmente il testo dell'articolo 1 della legge del 1963, precisando però che la tutela si estende anche ai contratti di locazione di immobili in cui vengono esercitate attività alberghiere, teatrali o cinematografiche.

Questa precisazione si è resa necessaria per chiarire la portata della legge, anche se la giurisprudenza della Corte di cassazione aveva riconosciuto tutelata dalla legge sull'avviamento l'attività alberghiera.

L'articolo 2 introduce un principio nuovo, giacché fissa legislativamente la durata minima dei contratti di locazione, differenziandola a seconda dei vari tipi di attività e dei presumibili relativi investimenti. Si è creduto opportuno aderire ad una delle più pressanti richieste delle categorie commerciali che, essendo spesso costretto a stipulare contratti di locazione di durata inadeguata all'importanza dell'esercizio, erano esposte, alla scadenza, a subire pesanti aumenti del tutto ingiustificati.

Durante il corso del contratto, i canoni possono essere aumentati solo per aggiornarli in relazione alle oscillazioni degli indici dei prezzi al minuto, determinati dall'ISTAT. Non si è ritenuto opportuno vietare alle parti la possibilità di stabilire, all'inizio della locazione, aumenti periodici.

L'articolo 4 disciplina le modalità di esercizio della disdetta da parte del locatore, sancendo, con adeguata sanzione, la nullità della disdetta stessa in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di legge. È accordato al conduttore il diritto di prelazione, sulla base delle condizioni offerte dal proprietario. Norme particolari sono stabilite per disciplinare la richiesta di disdetta del proprietario che vuole occupare l'immobile per proprio uso.

Gli articoli 7 e 8 rappresentano i punti focali della nuova disciplina. Il sistema può essere così riassunto:

a) il compenso per la perdita dell'avviamento è riferito al pregiudizio subito dal conduttore e non più alla utilità ritratta dal locatore dalla successione delle aziende;

b) sono stabiliti compensi medi per la presumibile perdita dell'avviamento, in relazione alla durata del rapporto. Tali compensi medi non possono tutelare le 80 mensilità;

c) se il conduttore ritiene di aver diritto ad un compenso maggiore, può rivolgersi al magistrato, fornendo la prova del maggior

danno subito. Fonte di danno è considerata anche la perdita degli impianti fissi, delle migliorie e addizionali lasciati nell'immobile.

Opposto diritto compete al locatore, che deve a sua volta dimostrare che il conduttore ha in realtà subito un pregiudizio minore di quello medio presunto dalla legge.

d) Il compenso medio deve essere pagato per un terzo almeno due mesi prima del rilascio dell'immobile da parte del conduttore e per i residuali due terzi contestualmente al rilascio. È previsto un diritto di ritenzione a beneficio del conduttore in caso di inadempienza. Con ciò è stata accolta un'altra delle più fondate aspirazioni degli operatori commerciali che giustamente si lamentavano di dover attendere per anni l'indennizzo previsto dalla legge del 1963, dopo essere stati costretti ad anticipare tutte le spese per il trasloco.

e) Qualora il locatore, dopo aver ottenuto la disponibilità dell'immobile, non lo loca alle condizioni indicate in sede di disdetta (sulle quali il conduttore è stato chiamato ad esercitare il diritto di prelazione), ovvero non lo adibisce agli usi personali o dei congiunti indicati nella disdetta stessa, il conduttore ha diritto di rioccupare l'immobile, incamerando, a titolo di penale — e salva la risarcibilità del danno ulteriore — il compenso precedentemente percepito.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge del 1963 ha costituito una delle maggiori fonti di incertezza nell'applicazione della legge provocando persino perplessità di indole costituzionale, peraltro dichiarate infondate dalla Corte costituzionale. L'articolo 9 del progetto sottoposto al Vostro esame rielabora l'istituto della proroga, stabilendo che il conduttore può optare per una proroga della durata massima di tre anni, corrispondendo un canone minore di quello precedentemente pagato, in modo da ammortizzare il compenso dell'avviamento. Sono previsti gli eventuali conguagli.

Frequentemente i contratti di locazione contengono clausole risolutive espresse che ne impongono la risoluzione, anche in presenza di inadempienze di per sé lievi (ad esempio tenue ritardo nel pagamento della pigione).

L'articolo 10 opportunamente prevede un termine di grazia, per consentire al conduttore di porre rimedio ad una lieve inadempienza. Tale beneficio, però, non può essere accordato per più di due volte in un anno.

In caso di sublocazione dell'immobile o di cessione del contratto di locazione, l'articolo 11 disciplina i rapporti inerenti all'avviamento che nella disciplina della legge erano ignorati.

L'avviamento compete invece secondo le modalità previste dall'attuale legislazione quando l'iniziativa per la cessazione del rapporto è partita dal conduttore o quando il contratto è risolto per sua inadempienza. In tale ultima ipotesi, inoltre, dal compenso eventualmente spettante, debbono detrarsi i danni comunque subiti dal locatore a causa dell'inadempienza (articolo 12).

L'articolo 13 stabilisce in modo molto rigoroso la nullità degli eventuali sotterfugi posti in essere per aggirare le disposizioni della legge, consentendo alle parti di fornire ogni mezzo di prova in proposito. Correlativamente l'articolo 14 dichiara imprescrittibile l'azione di nullità.

Si è ritenuto opportuno riservare gli eventuali giudizi all'esclusiva competenza del Pretore del luogo in cui si trova l'immobile oggetto della locazione (articolo 15). Ciò in ossequio ad esigenze di rapidità nella trattazione delle cause.

L'articolo 16 indica quali norme della legge del 1963 debbono ritenersi tuttora in vigore, e stabilisce che le norme non richiamate sono abrogate.

Di particolare rilievo è l'abrogazione del primo comma dell'articolo 11 della legge numero 19/63 che assegggiava il compenso per l'avviamento dell'imposta di ricchezza mobile ed ai connessi tributi locali. La natura di risarcimento dell'indennizzo, che tende a risarcire il conduttore di un danno effettivamente subito, al di fuori di qualsiasi intento speculativo, rende evidentemente impossibile la razionale applicazione dell'imposta, che violerebbe anche il principio costituzionalmente rilevante della capacità contributiva (articolo 53 Costituzione).

L'articolo 17, infine, dispone che la legge anche nei suoi aspetti sostanziali, si applica alle controversie in corso, in qualsiasi grado pendenti.

Onorevoli Colleghi! le esigenze delle categorie, quando sono legittime, si immedesimano con le esigenze dell'intera collettività, perché sulla collettività ricadono le conseguenze di una mancata o imperfetta tutela di un giusto equilibrio tra i rapporti economici.

Il Parlamento italiano ha il dovere di emendare con la maggiore rapidità possibile una legge decisamente imperfetta e che sin qui è stata fonte di gravissimi danni.

Confidiamo, quindi, in un sollecito esame e in una rapida approvazione della legge che ci onoriamo di sottoporre alla Vostra attenzione.

SOMMARIO

- |  |   |
|--|---|
| ART. 1. — ( <i>Ambito di applicazione della legge</i> ).   | ART. 9. — ( <i>Facoltà alternativa del conduttore</i> ).                                |
| ART. 2. — ( <i>Durata minima dei contratti di locazione</i> ).   | ART. 10. — ( <i>Termine di grazia</i> ).  |
| ART. 3. — ( <i>Variazioni del corrispettivo</i> ).   | ART. 11. — ( <i>Sublocazione o cessione del contratto di locazione</i> ).               |
| ART. 4. — ( <i>Diritto di prelazione</i> ).  | ART. 12. — ( <i>Casi in cui l'avviamento non compete o compete in misura ridotta</i> ). |
| ART. 5. — ( <i>Uso dell'immobile da parte del locatore</i> ).  | ART. 13. — ( <i>Inderogabilità delle disposizioni della presente legge</i> ).           |
| ART. 6. — ( <i>Disdetta da parte del conduttore</i> ).   | ART. 14. — ( <i>Prescrizione</i> ).   |
| ART. 7. — ( <i>Compenso per la perdita dell'avviamento in caso di cessazione del contratto per disdetta del locatore</i> ).                                | ART. 15. — ( <i>Foro competente</i> ).  |
| ART. 8. — ( <i>Tempo del pagamento del compenso — Ritenzione — Sanzioni in caso di mancata utilizzazione dell'immobile in conformità della disdetta</i> ). | ART. 16. — ( <i>Rinvio ed altre disposizioni di legge e norme abrogate</i> ).           |
|  | ART. 17. — ( <i>Norma transitoria</i> ).  |
|  | ART. 18. — ( <i>Entrata in vigore della legge</i> ).                                    |

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Ambito di applicazione della legge)*

Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di locazione di immobili urbani, adibiti all'esercizio di attività commerciali, alberghiere, teatrali, cinematografiche o artigiane che abbiano rapporti diretti con il pubblico dei consumatori o degli utenti.

### ART. 2.

*(Durata minima dei contratti di locazione)*

I contratti di locazione indicati nell'articolo 1 non possono essere stipulati per durata inferiore:

- a otto anni, se trattasi di immobile locato ad uso alberghiero;
- a sei anni, se trattasi di immobile locato ad uso di pensione, di teatro o cinematografo;
- a quattro anni, se trattasi di immobile locato ad uso di esercizio commerciale o artigianale.

La durata minima indicata nel comma precedente, è aumentata di un anno in caso di stipulazione di contratti relativi ad immobili di nuova costruzione, stipulati entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato dell'autorità comunale.

I rinnovi dei suddetti contratti non possono essere stipulati per un periodo di tempo inferiore alla metà di quelli previsti nel primo comma.

### ART. 3.

*(Variazione del corrispettivo)*

I canoni dei contratti di locazione non possono essere aumentati, se gli aumenti non sono stati previsti all'atto della stipulazione del contratto.

Ciascuna delle parti può però chiedere dopo la prima scadenza annuale la revisione del canone in caso di variazioni superiori al cinque per cento dell'indice annuale dei prezzi al dettaglio calcolato dall'ISTAT.

La revisione è accordata a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata richiesta e an-

che per le variazioni annuali precedenti, comprese nei limiti del 5 per cento e non ancora riconosciute.

**ART. 4.***(Diritto di prelazione)*

Almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, il locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto notificato tramite ufficiale giudiziario deve comunicare al conduttore la sua intenzione di conseguire la disponibilità dell'immobile.

La disdetta non ha effetto se, entro i successivi trenta giorni, il locatore non comunica al conduttore, nelle stesse forme, il nuovo canone richiesto, le modalità di pagamento, la durata del nuovo rapporto, l'entità del deposito cauzionale e le altre clausole essenziali del contratto.

Entro i quaranta giorni successivi al ricevimento della comunicazione prevista dal secondo comma, il conduttore ha facoltà di comunicare con le stesse formalità, la sua accettazione alle proposte del locatore. In tal caso il contratto è automaticamente rinnovato alle condizioni stabilite tra le parti.

**ART. 5.***(Uso dell'immobile da parte del locatore)*

Quando il locatore intende adibire l'immobile ad uso di abitazione propria o dei propri ascendenti o discendenti in linea retta, ovvero per l'esercizio di un'attività commerciale, alberghiera, cinematografica o artigiana propria, del coniuge, o di parenti o affini entro il terzo grado deve comunicare tale suo intendimento al conduttore all'atto della notifica prevista dal primo comma dell'articolo 4, indicando il genere di attività che intende esercitare direttamente, tramite il coniuge o i propri parenti o affini.

La disdetta non ha effetto se non contiene chiaramente elementi atti ad individuare tale attività commerciale o artigiana.

**ART. 6.***(Disdetta da parte del conduttore)*

Il diritto di prelazione non compete qualora il conduttore abbia comunicato al locatore la propria intenzione di non rinnovare la locazione.

## ART. 7.

*(Compenso per la perdita dell'avviamento  
in caso di cessazione del contratto per  
disdetta del locatore)*

In caso di cessazione del contratto per disdetta del locatore il conduttore deve essere indennizzato per il pregiudizio sofferto dalla sua azienda per il trasferimento o per la cessazione dell'attività.

Salvo la prova contraria prevista dal quarto comma del presente articolo, l'indennizzo è dovuto nelle seguenti misure:

- a) contratti di durata non superiore a due anni: 7 mensilità;
- b) per il primo triennio successivo o frazione: 5 mensilità;
- c) per il secondo triennio successivo o frazione: 4 mensilità;
- d) per il terzo triennio successivo o frazione: 3 mensilità;
- e) per ogni ulteriore triennio o frazione di affitto: 2 mensilità di canone, sino ad un massimo di ottanta mensilità.

I compensi di cui sopra vanno riferiti al canone che l'immobile può rendere in occasione della nuova locazione.

Il conduttore che, anche per gli impianti fissi, migliorie, o addizioni che lascia nell'immobile, ritenga di aver diritto ad un compenso maggiore è tenuto a dimostrare il maggior pregiudizio sofferto. Il locatore che ritenga che il conduttore abbia subito un pregiudizio inferiore a quello determinato dal secondo comma, deve darne dimostrazione.

## ART. 8.

*(Tempo del pagamento del compenso -  
Ritenzione - Sanzioni in caso di mancata  
utilizzo dell'immobile in conformità  
della disdetta)*

Il locatore deve versare al conduttore la terza parte del compenso determinato a norma del secondo comma dell'articolo precedente almeno due mesi prima del rilascio dell'immobile da parte del conduttore. Il residuale importo deve essere versato contestualmente al rilascio.

In via provvisoria il compenso è riferito all'ultimo canone di fitto.

Se il locatore non provvede puntualmente al pagamento, il conduttore può ritenere l'immobile sino a tre mesi dopo che il pagamento è effettuato, continuando a corrispondere il canone precedentemente dovuto.

In tal caso il locatore è tenuto al risarcimento dei danni in favore del conduttore.

Se il locatore dopo aver ottenuto la disponibilità dell'immobile, non lo loca entro quattro mesi alle condizioni indicate nella comunicazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4, ovvero non lo adibisce — entro lo stesso termine — all'uso indicato nella comunicazione prevista nell'articolo 5, il contratto di locazione stipulato con il precedente conduttore riacquista efficacia, e questi ha diritto di rioccupare l'immobile precedentemente a lui locato.

La durata del nuovo contratto è regolata dall'articolo 2 ed il diritto del conduttore prevale su quelli di qualsiasi nuovo occupante dell'immobile.

Il canone del nuovo contratto è ragguagliato all'ultima pigione pagata dal conduttore.

Il conduttore incamera a titolo di penale il compenso versato a norma dell'articolo 7 e del primo comma del presente articolo. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Per la determinazione del nuovo compenso per l'avviamento allo scadere della nuova locazione non si tiene conto dell'interruzione del rapporto.

#### ART. 9.

##### *(Facoltà alternativa del conduttore)*

Prima di ricevere i pagamenti previsti dall'articolo 8, il conduttore può comunicare al locatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per atto notificato tramite ufficiale giudiziario, la sua volontà di optare per una proroga del contratto di locazione per la durata massima di tre anni, ad un canone mensile uguale all'ultimo pagato, diminuito di una somma pari al quoziente risultante dalla divisione dell'importo del compenso conteggiato a mente dell'articolo 7 per il numero dei mesi della proroga.

Qualora il conduttore abbia già incassato la terza parte del compenso, l'importo da dividere è rappresentato dai residuali due terzi.

Se l'importo del compenso determinato a mente dell'articolo 7 è superiore a 36 mensilità, il locatore deve corrispondere la differenza al conduttore, a meno che non preferisca prolungare la durata della locazione, e il conduttore lo consenta.

Sono salvi i diritti del locatore e del conduttore per ottenere la determinazione del compenso in misura diversa da quella previ-



sta dall'articolo 7. Gli eventuali conguagli verranno regolati direttamente tra le parti.

L'esercizio da parte del conduttore della facoltà alternativa prevista nel presente articolo annulla i negozi giuridici eventualmente intercorsi tra il locatore e terzi e riguardanti l'immobile oggetto della locazione.

Il locatore è tenuto a restituire quanto eventualmente percepito a seguito della stipulazione del nuovo contratto.

È escluso ogni risarcimento per danni.

#### ART. 10.

*(Termine di grazia)*

Anche se è pattuita una clausola risolutiva espressa, il conduttore convenuto dal locatore per una inadempienza comportante la risoluzione del contratto può ottenere dal giudice la fissazione di un termine, non superiore a quaranta giorni, per l'eliminazione della inadempienza. Se il conduttore regolarizza tempestivamente la propria posizione pagando anche le spese del giudizio, cessano gli effetti dell'eventuale provvedimento giudiziale di risoluzione del contratto.

Il termine di grazia non può essere concesso per più di due volte nel corso del medesimo anno.

#### ART. 11.

*(Sublocazione o cessione  
del contratto di locazione)*

Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda; ma deve darne comunicazione al locatore, il quale può opporsi per gravi motivi, da notificarsi al conduttore entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il conduttore cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell'azienda, per il pagamento del fitto e per l'osservanza di tutte le condizioni del contratto.

In caso di sublocazione dell'immobile e dell'azienda il conduttore è legittimato ad esercitare nei confronti del locatore tutti i diritti derivanti dalla presente legge anche per il periodo di durata della sublocazione.

Il conduttore deve compensare il sublocatore per l'eventuale incremento dell'avviamento apportato all'esercizio durante la sublocazione.

In caso di cessione della locazione e della azienda, il cessionario subentra in tutti i diritti verso il locatore spettanti al cedente per effetto della presente legge.

ART. 12.

*(Casi in cui l'avviamento non compete o compete in misura ridotta)*

Quando il conduttore abbia comunicato al locatore la sua intenzione di non rinnovare alla scadenza il contratto, il compenso per la perdita dell'avviamento è dovuto soltanto nei limiti dell'utilità che il locatore può ritrarre dalla successione delle aziende.

L'onere della prova spetta al conduttore. Non si applica l'articolo 8.

Se il contratto è risolto per inadempienza del conduttore, si applicano le disposizioni del primo comma, tenendosi conto anche degli eventuali danni sopportati dal locatore a causa dell'inadempienza.

ART. 13.

*(Inderogabilità delle disposizioni della presente legge)*

Tutte le disposizioni della presente legge sono inderogabili e sono nulli di pieno diritto gli accordi comunque stipulati, tendenti ad eluderle.

È ammesso qualsiasi mezzo di prova.

ART. 14.

*(Prescrizione)*

I diritti nascenti dalle disposizioni della presente legge si prescrivono in cinque anni.

L'azione per far dichiarare la nullità degli accordi comunque contrari alla presente legge è imprescrittibile e i diritti azionabili in base alla sentenza che dichiara la nullità si prescrivono in cinque anni dal suo passaggio in giudicato.

ART. 15.

*(Foro competente)*

Le controversie relative alla applicazione della presente legge sono di competenza del pretore del luogo dove è posto l'immobile oggetto della locazione.

ART. 16.

*(Rinvio ed altre disposizioni di legge  
e norme abrogate)*

Si applicano gli articoli 6, 10, 11, secondo comma, e 12 della legge 27 gennaio 1963, n. 19.

Sono abrogate le altre disposizioni di questa legge.

ART. 17.

*(Norma transitoria)*

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai giudizi pendenti, in qualsiasi grado, che abbiano ad oggetto rapporti disciplinati dalla presente legge.

ART. 18.

*(Entrata in vigore della legge)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.